



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### Delibera Giunta regionale 16 novembre 2021 - n. XI/5508

Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) – aggiornamento delle modalità organizzative . . . . . 3

#### Delibera Giunta regionale 16 novembre 2021 - n. XI/5509

Sostegno agli enti di terzo settore – Integrazione alla d.g.r. XI/4867 del 14 giugno 2021. . . . . 5

#### Delibera Giunta regionale 16 novembre 2021 - n. XI/5510

Sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale (d.lgs. 117/2017). Integrazioni al piano operativo 2019 approvato con d.g.r. XI/3208 del 3 giugno 2020 . . . . . 7

#### Delibera Giunta regionale 16 novembre 2021 - n. XI/5518

«Intervento a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19» – Approvazione dei criteri dell'iniziativa . . . . . 10

#### Delibera Giunta regionale 16 novembre 2021 - n. XI/5520

Determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei contributi di cui alla d.g.r. del 26 luglio 2021, n. 5091 avente ad oggetto «Determinazione dei criteri e della procedura per l'assegnazione dei contributi regionali alle emittenti radiofoniche e televisive locali e alle testate giornalistiche locali on line, ai sensi delle lettere b) e c) del comma 5 dell'articolo 5 bis della legge regionale 25 gennaio 2018, n. 8 (Misure di sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali)» . . . . . 16

#### Delibera Giunta regionale 16 novembre 2021 - n. XI/5523

Aggiornamento delle disposizioni di cui alla d.g.r. 29 marzo 2021 - n. XI/4488 «Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano». . . . . 18

### D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

#### D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

##### Decreto dirigente struttura 17 novembre 2021 - n. 15577

Avviso per lo sviluppo dei progetti finanziati con decreto 16298/2020 per lo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017 . . . . . 196

##### Decreto dirigente struttura 17 novembre 2021 - n. 15589

Determinazioni in merito al bando congiunto Regione Lombardia e Fondazione Cariplo «Bando per il sostegno dell'ordinaria attività degli enti di terzo settore» di cui al decreto n. 8652 del 24 giugno 2021. Approvazione elenchi dei soggetti ammessi e finanziabili, dei soggetti ammessi e non finanziabili e dei soggetti non ammessi . . . . . 233

#### D.G. Autonomia e cultura

##### Decreto dirigente struttura 16 novembre 2021 - n. 15503

approvazione della graduatoria ed assegnazione dei contributi ai progetti presentati sul bando approvato con d.d.s. n. 8148 del 15 giugno 2021 – Bando per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo e acquisto ed installazione di apparecchiature digitali per la proiezione – art. 42 c. 1 lett. c) l.r. 25/2016 – anno 2021 . . . . . 259

#### D.G. Sviluppo economico

##### Decreto dirigente unità organizzativa 11 novembre 2021 - n. 15261

2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.C.1.1 – Progetto ID 1397802 - Bando «Al Via - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali»: rideterminazione del finanziamento concesso all'impresa Officine fratelli Taiocchi s.p.a. e revoca parziale dell'agevolazione concessa ed erogata e contestuale accertamento della somma di euro 531,57 sull'esercizio finanziario 2021 . . . . . 270

Serie Ordinaria n. 46 - Venerdì 19 novembre 2021

**Decreto dirigente unità organizzativa 15 novembre 2021 - n. 15464**

2014IT16RFOP012. Concessione agevolazioni bando Al Via, agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali (d.d.u.o. 9679 del 7 agosto 2020) POR FESR 2014-2020 Asse Prioritario III, Azione III.3.C.1.1. - 47° provvedimento - ID Bando RLO12017002423 . . . . . 273

**D.G. Turismo, marketing territoriale e moda**
**Decreto dirigente unità organizzativa 17 novembre 2021 - n. 15612**

Intervento a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 - Approvazione del bando in attuazione della d.g.r. 5518/2021 . . . . . 280

**D.G. Formazione e lavoro**
**Decreto dirigente unità organizzativa 12 novembre 2021 - n. 15344**

Approvazione dei progetti a valere sull'avviso per i giovani Neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (Misura 2-B) a valere sul Programma Garanzia Giovani Fase II CUP E41B21001250007 . . . . . 310

**Decreto dirigente unità organizzativa 15 novembre 2021 - n. 15443**

Approvazione dei progetti a valere sull'avviso per i giovani Neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (Misura 2-B) a valere sul Programma Garanzia Giovani Fase II CUP E41B21001250007 . . . . . 312

**Decreto dirigente struttura 15 novembre 2021 - n. 15402**

Approvazione dell'avviso pubblico per esperienze formative e azioni di supporto all'estero per il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IEFP) e Istruzione Tecnica Superiore (IFTS e ITS) - biennio 2021-2023 . . . . . 314

**D.G. Territorio e protezione civile**
**Decreto dirigente unità organizzativa 16 novembre 2021 - n. 15559**

Integrazione del d.d.u.o. 2 novembre 2021 - n. 14716 «Bando "Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici" (approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248). Approvazione della graduatoria delle domande ammesse alla valutazione di merito dei progetti.» - Incremento della dotazione finanziaria del bando e finanziamento integrale dei «Progetti finanziabili» (allegato C - d.d.u.o. 14716/2021) . . . . . 366

Serie Ordinaria n. 46 - Venerdì 19 novembre 2021

## D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

D.d.u.o. 17 novembre 2021 - n. 15612

**Intervento a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 - Approvazione del bando in attuazione della d.g.r. 5518/2021**

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
MARKETING TERRITORIALE, MODA E DESIGN

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;

Richiamata la d.g.r. 16 novembre 2021, n. XI/5518, «Intervento a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da covid-19» - approvazione dei criteri dell'iniziativa» che definisce i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa a sostegno dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici con la quale si è stabilito:

- di approvare i criteri generali della misura di intervento a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
- di demandare al Dirigente della U.O. Marketing territoriale Moda e Design l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione dell'intervento sulla base dei criteri di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;

Dato atto che la dotazione finanziaria destinata all'iniziativa, pari a euro 2.972.030,00, trova copertura sul capitolo di spesa 14.01.104.15125, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa sull'annualità 2021;

Dato atto, inoltre, che la già richiamata d.g.r. 5518/2021 stabilisce, per le agevolazioni concesse a valere sulla presente iniziativa di non applicare:

- la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973 in sede di erogazione del contributo, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;
- la compensazione di cui all'art. 55, c. 2 della l.r. 34/1978 in coerenza con la deroga prevista dall'art. 6 della l.r. 22/2020;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii.;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 con particolare riguardo alla deroga prevista a favore delle micro e piccole imprese»;
- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e, innalzando a 1.800.000,00 euro il plafond per beneficiario, al lordo di oneri e imposte, per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo»;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal d.l. 22 marzo 2021 n. 41, convertito con legge 69/2021, ed in particolare:

- il titolo II - capo II «Regime quadro della disciplina degli aiuti», oggetto di notifica alla Commissione Europea, a copertura degli aiuti concessi da tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Visto il d.l. 14 agosto 2020 n. 104 ed in particolare l'art. 62 concernente Aiuti alle piccole imprese e alle microimprese notificato alla Commissione Europea;

Viste:

- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 «COVID-19: amendment to SA.57021 - Regime Quadro - Aid to small and micro enterprises» autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata, con particolare riguardo alla

deroga prevista a favore delle micro e piccole imprese;

- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-59655-59827, recependo la proroga del termine di validità al 31 dicembre 2021 e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposte dalla Comunicazione (2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

Stabilito, pertanto, che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno inquadrati nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-58547-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Stabilito che tali aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto:

- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti previsti dai Regolamenti «de Minimis» o dai Regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019;
- nel caso delle microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, possono essere concessi qualora le stesse dichiarino di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);
- qualora la concessione di nuovi Aiuti in «Quadro Temporaneo» comporti il superamento dei massimali sopra richiamati, al soggetto richiedente sarà applicata la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di restare entro i massimali previsti in analogia a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essersi trovate in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 o, per le microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza, di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Verificato che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 per l'aiuto SA.62495 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n. 17496;

Acquisito, nella seduta del 16 novembre 2021 il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. X/5371/2021 e decreto del Segretario Generale n. 15026/2021;

Ritenuto, pertanto, di approvare il Bando «Intervento a favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici», così come da Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che agli adempimenti connessi al Registro Nazionale Aiuti sopra richiamato provvederà la Direzione Generale Turismo, Marketing Territoriale in particolare in ordine:

- al corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione e in fase di verifiche propedeutiche ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- alla verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- all'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;

Vista la comunicazione del 15 novembre 2021 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del Bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Dato atto che si procederà alle verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 per i contributi di valore pari o superiore ai 150.000,00 euro;

Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del d.l. 76/2020 «Verifiche antimafia e protocolli di legalità», convertito con legge n. 120/2020, al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 30 giugno 2023, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procederà quindi ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati BDNA;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni nonché il Regolamento di contabilità della Giunta regionale;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
- la legge regionale 1° febbraio 2012 n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria» e le successive d.g.r. n. 5500/2016, n. 6000/2016, n. 6642/2017, 3238/2020 in materia di semplificazione dei bandi regionali;

DECRETA

1. Di approvare il Bando «Intervento a favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici», così come da Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di dare atto che la dotazione finanziaria della misura di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, pari a € 2.972.030,00, trova copertura per l'anno 2021 sul capitolo di spesa n. 14.01.104.15125, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa.

3. Di dare atto che le agevolazioni della misura di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono concesse, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo (31 dicembre 2021 salvo proroghe del Regime e dell'Aiuto) nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.

4. Di dare atto che per le agevolazioni concesse sull'iniziativa di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente

## Serie Ordinaria n. 46 - Venerdì 19 novembre 2021

provvedimento, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020 sull'agevolazione non si applica la compensazione di cui all'art. 55, c. 2 della l.r. 34/1978.

5. Di dare atto che sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non si applica la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973 in sede di erogazione del contributo.

6. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, mentre rimane esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle imprese individuali destinatarie di sovvenzioni, contributi e sussidi in quanto da tali dati è possibile ricavare informazioni relative alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati;

7. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it).

La dirigente  
Paola Negroni

— • —



## **Allegato A**

**BANDO Intervento a favore di parchi tematici, acquari,  
parchi geologici e giardini zoologici**

## INDICE

A.1 Finalità e obiettivi .....	
A.2 Riferimenti normativi .....	
A.3 Soggetti beneficiari .....	
A.4 Dotazione finanziaria.....	
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione.....	
B.2 Requisiti di ammissibilità .....	
B.3 Quantificazione del contributo .....	
C.1 Presentazione delle domande .....	
C.2 Registrazione preventiva a Bandi Online .....	
C.3 Istruttoria .....	
C.3.a Modalità e tempi del processo .....	
C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande.....	
C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione .....	
D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari.....	
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei Soggetti beneficiari.....	
D.3 Ispezioni e controlli.....	
D.4 Monitoraggio dei risultati .....	
D.5 Responsabile del procedimento .....	
D.6 Trattamento dati personali .....	
D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti .....	
D.8 Diritto di accesso agli atti .....	
D.9 Definizioni e glossario.....	
D.10 Riepilogo date e termini temporali .....	
D.11 Allegati/informative e istruzioni .....	

## A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

### A.1 Finalità e obiettivi

La presente misura agevolativa è volta a sostenere l'attività economica di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici che ha subito un impatto negativo a causa dei provvedimenti adottati a livello nazionale finalizzati a contrastare la diffusione del COVID-19 che ne hanno determinato la chiusura e/o forti limitazioni all'accesso. I contributi sono concessi a titolo di ristoro per il danno economico subito.

### A.2 Riferimenti normativi

Normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:

- Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-58547-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i. (di seguito "Quadro temporaneo anticrisi");

Normativa nazionale:

- decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con Legge 21 maggio 2021, n. 69 e successive integrazioni;
- decreto- legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con Legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive integrazioni;

Normativa regionale:

- L.R. n. 1 del 1° febbraio 2012 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria";
- L.R. n. 11 del 19 febbraio 2014 "Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività";
- D.G.R. n. 5518 del 16 novembre 2021 avente ad oggetto "Intervento a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da covid-19 – Approvazione dei criteri dell'iniziativa".

### A.3 Soggetti beneficiari

I contributi previsti dal presente Avviso possono essere concessi esclusivamente a soggetti, costituiti in forma d'impresa.

I soggetti ammissibili, in forma singola e non aggregata, devono possedere i seguenti requisiti:

- essere imprese che risultino iscritte in Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) alla data del 1° gennaio 2019, attive al momento della presentazione dell'istanza;
- svolgere almeno un'attività riconducibile ad una delle seguenti definizioni:
  - Parco tematico, Parco di divertimento ai sensi dell'art. 2 lett. D) del DM 18 maggio 2007, con sede stabile o permanente in possesso di licenza di esercizio;
  - Giardino zoologico, compresi gli acquari, ai sensi dell'art. 2 del D. lgs. 21 marzo 2005, n. 73 in possesso di **licenza ai sensi dell'art. 4** del medesimo decreto legislativo;
  - Parco geologico - in conformità/analogia alla definizione di geoparco fornita dall'UNESCO, un parco geologico comprende un sito geologico (geotopo) di dimensioni non specificate o un insieme di più geotopi di particolare importanza



geoscientifica regionale e nazionale, rarità o bellezza, e che possono essere considerati rappresentativi di un paesaggio e della storia della sua formazione geologica. Oltre ai siti geologici, i geoparchi devono presentare punti d'interesse archeologico, ecologico, storico e culturale già accessibili dal punto di vista turistico.

La sede che ospita una delle precedenti attività deve necessariamente essere collocata sul territorio lombardo e deve corrispondere ad una sede operativa /unità locale dell'impresa o essere in disponibilità dell'impresa in virtù di un contratto o di concessione a far data almeno dal 1° gennaio 2019.

#### **A.4 Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria complessiva messa a disposizione per la presente misura è pari a € 2.972.030,00.

La presente misura è finanziata con risorse correnti appartenenti ai Fondi di assegnazione statale ai sensi dell'articolo 26 "Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica" del decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con Legge 21 maggio 2021, n. 69 e successive integrazioni nel DL 73/2021.

## **B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE**

### **B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione**

L'agevolazione si configura come "contributo a fondo perduto" a titolo di ristoro senza vincolo di rendicontazione.

Gli aiuti saranno concessi nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-58547-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.

### **B.2 Requisiti di ammissibilità**

I beneficiari con requisiti soggettivi individuati al paragrafo A.3 possono presentare domanda di agevolazione se posseggono contemporaneamente i seguenti ulteriori requisiti oggettivi:

- essere imprese dotate di un sistema di bigliettazione automatica in attuazione del Decreto Ministeriale 13 luglio 2000 "Attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche" o comunque di un sistema di emissione dei biglietti analogo che possa documentare il calo degli incassi, anche in occasione di controlli successivi;
- aver subito un calo di almeno il 30% dei ricavi derivanti dall'emissione dei biglietti valutato confrontando tali ricavi nell'anno 2019 e quelli inferiori del 2020; i biglietti emessi devono essere chiaramente riconducibili all'attività, di cui al paragrafo A.3, per la quale si richiede il contributo;
- aver subito un calo dei ricavi pari almeno al 30% confrontando il dato nell'anno 2019 e quello inferiore del 2020;
- non essersi trovate in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui

all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 o, per le microimprese e piccole imprese che si fossero trovate in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione).

### B.3 Quantificazione del contributo

Le risorse saranno assegnate ai soggetti richiedenti in maniera proporzionale alla variazione di ricavi subita tra il 2019 e il 2020. Ciascuna impresa ha diritto ad un solo ristoro.

Tutte le domande formalmente ammissibili vengono tenute in considerazione al fine di calcolare il contributo spettante a ciascun soggetto. Nello specifico per quantificare l'ammontare delle agevolazioni spettanti ai singoli beneficiari, si calcolerà la perdita complessiva di fatturato di tutti i soggetti ammessi e si determinerà il rapporto tra la perdita del singolo beneficiario e la perdita complessiva. Tale percentuale sarà applicata all'importo delle risorse a disposizione.

*Esempio: ipotizzando che la perdita complessiva di tutti i soggetti ammessi all'agevolazione sia pari a 20.000.000,00 di euro e la perdita di fatturato del soggetto A sia pari a 2.000.000,00 di euro, la percentuale di agevolazione spettante al soggetto A sarà pari al 10% (rapporto tra 2M e 20M). Il valore dell'agevolazione sarà quindi pari euro 297.203,00 ovvero pari al 10% di 2.972.030,00.*

Qualora ad uno o più soggetti richiedenti sia applicata la riduzione del contributo al fine di restare entro i massimali previsti dal "Quadro Temporaneo anticrisi" (pari a 1.800.000,00 euro, vd. paragrafo B.1), la quota di risorse rese disponibili sarà ridistribuita tra gli altri soggetti ammissibili secondo il medesimo principio proporzionale.

Il contributo non potrà in ogni caso essere superiore al calo dei ricavi subito dall'impresa confrontando il dato nell'anno 2019 e quello inferiore del 2020.

## C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

La misura viene attuata secondo le disposizioni del presente bando.

### C.1 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all'indirizzo [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it) a partire dalle ore **10.00** del **22 novembre 2021** ed entro le ore **18.00** del **6 dicembre 2021**.

Prima di procedere con la presentazione della domanda è necessario svolgere le operazioni indicate nel successivo paragrafo C.2 "Registrazione preventiva a Bandi Online". Al fine di evitare un sovraccarico della piattaforma e i conseguenti ritardi nell'elaborazione delle domande è raccomandato che la registrazione di un nuovo soggetto e la verifica dei dati degli utenti già profilati sia effettuata prima della data di apertura per la presentazione delle domande di contributo.

L'accesso al sistema informatico per la presentazione della domanda potrà essere effettuato:

- Tramite identità digitale SPID;
- Tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo;
- Tramite Carta d'identità elettronica (CIE).

Per semplificare la concessione del contributo e consentire la massima celerità al procedimento così da erogare il contributo entro la vigenza del regime quadro del Temporary Framework, sulla base di quanto previsto dall'articolo 18 "Autocertificazione" della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., i requisiti soggettivi e oggettivi dei beneficiari saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e saranno poi verificati secondo le modalità previste dal suddetto DPR 445/2000.

In particolare, il rappresentante legale o titolare dell'impresa richiedente dovrà:

- Dichiarare il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi "A.3 Soggetti beneficiari" e B.2 requisiti di ammissibilità;
- Inserire l'IBAN, verificando con estrema cura con la propria filiale di credito le coordinate corrette da inserire in domanda per consentire l'effettivo accredito del contributo;
- indicare riferimenti della sede per cui si chiede il ristoro, allegando copia del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività;
- accettare integralmente gli impegni e le condizioni del bando;
- dichiarare di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato D;
- dichiarare che l'impresa non fosse in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 o, per le microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);

Conclusa la compilazione della domanda, laddove l'accesso e la compilazione della domanda sia stato effettuato direttamente dal legale rappresentante o titolare dell'impresa tramite SPID o tramite CNS con PIN o CIE, la domanda potrà essere direttamente inviata e protocollata, senza necessità di firma elettronica.

Laddove l'utente compilatore della domanda non corrisponda con il legale rappresentante o titolare dell'impresa, sarà necessario:

- Scaricare la "Domanda di partecipazione", generata dal sistema informatico;
- Sottoscrivere, da parte del legale rappresentante o titolare dell'impresa, la domanda con firma elettronica;
- Ricaricare la domanda sul sistema informatico per poi procedere con l'invio al protocollo.

Ogni impresa richiedente può presentare una sola domanda ai fini della concessione del contributo.

### **Imposta di bollo**

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della Tabella - Allegato B - al D.P.R. n. 642 del 1972.

### **Antimafia**

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. Del d.lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del DL 76/2020 "Verifiche antimafia e protocolli di legalità", convertito con legge n. 120/2020, al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 30 giugno 2023, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procederà quindi ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati BDNA.

### **Firma elettronica**

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Al termine della compilazione on line della domanda di partecipazione, il Soggetto richiedente deve provvedere ad allegare la seguente documentazione:

1. Licenza di esercizio o titolo abilitante ad operare esercitare l'attività (autorizzazione, licenza, etc);
2. modulo antimafia, scaricato dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 159/2011 in materia antimafia e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante;
3. Eventuale dichiarazione per le imprese che non hanno posizione INPS/INAIL;

Nell'apposita sezione del Sistema Informativo viene resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando.

**Le domande** di partecipazione al Bando **sono trasmesse e protocollate elettronicamente** solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate **clickando il pulsante "Invia al protocollo"**.

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata.

Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online al Soggetto richiedente che riporta il numero identificativo (ID) a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

Il Soggetto richiedente è consapevole della titolarità e responsabile della veridicità delle dichiarazioni e della correttezza di dati ed informazioni forniti, ivi compresi l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), il nominativo del Referente interno di contatto, altri indirizzi mail e numeri telefonici.

Regione Lombardia declina sin d'ora ogni responsabilità dovuta a problemi di ricezione o mancato presidio e/o controllo di indirizzi e-mail o numeri telefonici di contatto da parte del Soggetto richiedente.

### **C.2 Registrazione preventiva a Bandi Online**

Per presentare domanda, il soggetto richiedente deve avere un profilo attivo sul sistema informatico "Bandi Online". Nel caso in cui non sia già profilato, il richiedente deve:

- Registrare una persona fisica come utente, (la registrazione deve essere effettuata dal titolare/legale rappresentante dell'impresa oppure dalla persona incaricata della compilazione della domanda in nome e per conto di questo);
- Provvedere alla profilazione dell'impresa richiedente, inserendo tutti i dati richiesti dal sistema;
- Attendere la validazione del profilo (i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative).

Nel caso in cui il soggetto richiedente disponga già di un profilo su "Bando Online", è necessario verificare la correttezza e l'aggiornamento delle seguenti informazioni:

- Data inizio attività
- Data costituzione
- Data e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese
- Partita IVA, per i soggetti tenuti
- Natura giuridica
- Stato attività
- PEC
- Codice fiscale rappresentante legale
- Nome e cognome rappresentante legale

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del sistema informatico è **a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente**.

### **C.3 Istruttoria**

La procedura utilizzata è di tipo "automatico", in presenza dei requisiti di ammissibilità formale.

L'agevolazione viene concessa dal Responsabile del procedimento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, con provvedimento successivamente trasmesso agli interessati a mezzo pec.

#### C.3.a Modalità e tempi del processo

Le domande vengono sottoposte ad un'istruttoria formale da parte degli Uffici regionali.

Il termine per la conclusione del procedimento di istruttoria delle domande è stabilito in **60 giorni** dalla data di presentazione della domanda.

L'eventuale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni comporta la sospensione dei citati termini di conclusione del procedimento, fino alla data di protocollo della relativa risposta.

#### C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti richiedenti, la completezza documentale della stessa.

Le domande sono ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- rispetto dei termini per l'invio della domanda;
- regolarità formale, completezza della documentazione allegata e relativa conformità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese;
- sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal bando.

#### **C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione**

L'erogazione del contributo viene disposta con liquidazione in un'unica tranches, entro **90** giorni dalla concessione del contributo.

L'eventuale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni comporta la sospensione dei citati termini per l'erogazione, fino alla data di protocollo della relativa risposta.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Le imprese che non hanno posizione INPS/INAIL sono tenute a compilare ed allegare la dichiarazione di cui all'Allegato B.

#### **Antimafia**

Il Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.) impone alle Pubbliche Amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia (comunicazione e informazione antimafia) prima di adottare provvedimenti di erogazione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro (artt. 83, c. 3, lett. e) e 91, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 159/2011, come mod. dalla l. n. 27/2020).

Qualora l'agevolazione concessa sia di valore pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare:

- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA;
- la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 159/2011 per tutti i soggetti elencati all'art. 85, commi da 1 a 2-quater, del d.lgs. n. 159/2011 e i loro familiari conviventi.

L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude l'erogazione del contributo pubblico.

## **D. DISPOSIZIONI FINALI**

### **D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari**

Il Soggetto beneficiario, a pena di decadenza del contributo, è obbligato a:

- a. assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dal presente bando;
- b. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- c. collaborare ed accettare i controlli che Regione Lombardia ed eventuali altri Soggetti preposti potranno svolgere;

### **D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei Soggetti beneficiari**

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta dell'agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia.

Il contributo è soggetto a decadenza:

- a. in caso di rinuncia da parte del Soggetto beneficiario;
- b. in caso di mancato rispetto delle regole indicate al paragrafo B.1 per l'inquadramento degli "Aiuti di Stato";
- c. per inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni, dei vincoli e degli obblighi stabiliti dal presente bando;
- d. qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal Soggetto beneficiario in fase di presentazione della domanda e/o in fasi successive che precedono l'erogazione.

Dell'avvio del procedimento di decadenza del contributo, che si conclude con provvedimento del Responsabile del procedimento, viene dato avviso al Soggetto beneficiario, mediante posta elettronica certificata (PEC), secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

In caso di decadenza dal diritto al contributo, Regione Lombardia non procede alla liquidazione del contributo oppure, se le somme sono già state erogate, procede ad adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

A fronte dell'intervenuta decadenza del contributo, gli importi dovuti, indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento, potranno essere incrementati di un tasso di interesse come previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 123/98), calcolato a decorrere dalla data di erogazione del contributo sino alla data di assunzione del provvedimento di revoca. È fatto salvo il saggio di interesse legale.

### **D.3 Ispezioni e controlli**

Nel rispetto di quanto già previsto tra gli obblighi al precedente paragrafo D.1 lettera c), i Soggetti beneficiari del contributo devono acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione Lombardia anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di accertare la regolarità delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario.

A tal fine, l'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

Per i soggetti che non hanno l'obbligo di deposito annuale del bilancio presso la Camera di Commercio (CCIAA), potrà essere richiesta un'attestazione, a firma di un dottore commercialista o di un revisore dei conti iscritto all'albo, comprovante il calo di ricavi dichiarato dall'impresa richiedente in fase di domanda.

### **D.4 Monitoraggio dei risultati**

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa a questo intervento, l'indicatore individuato è il seguente: numero di beneficiari.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è data la possibilità di compilare un questionario di customer satisfaction, nella "fase di adesione".

Tutte le informazioni vengono raccolte ed elaborate in forma anonima dal Soggetto responsabile del bando, che le utilizza in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

### D.5 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa Marketing Territoriale Moda e Design di Regione Lombardia.

### D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'Allegato D "Informativa sul trattamento dei dati personali".

### D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Bando e i relativi allegati sono disponibili sul B.U.R.L. e sulla piattaforma informativa Bandi online di Regione Lombardia all'indirizzo [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it).

**Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando** e agli adempimenti connessi può essere richiesta a:

- **REGIONE LOMBARDIA** - Unità Organizzativa Marketing territoriale Moda e Design esclusivamente via e-mail all'indirizzo: [marketingterritoriale@regione.lombardia.it](mailto:marketingterritoriale@regione.lombardia.it); Tale indirizzo mail non risponde a messaggi di posta elettronica certificata (PEC).

Chiunque può richiedere informazioni e/o porre quesiti in funzione dell'eventuale presentazione della domanda.

Dopo l'invio della domanda, Regione Lombardia è autorizzata ad interloquire e rispondere esclusivamente al Legale rappresentante del Soggetto proponente, o al Referente di contatto interno all'organizzazione, indicato in fase di domanda.

Regione Lombardia declina sin d'ora ogni responsabilità dovuta a problemi di ricezione o mancato presidio e/o controllo di indirizzi e-mail o numeri telefonici di contatto da parte del Soggetto proponente.

**Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate** è possibile contattare il Call Center di ARIA SpA al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- **dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;**
- **dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica alla compilazione.**

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa\* di seguito riportata:

TITOLO	<b>INTERVENTO A FAVORE DEI PARCHI TEMATICI, ACQUARI, PARCHI GEOLOGICI E GIARDINI ZOOLOGICI, CATEGORIE SOGGETTE A RESTRIZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 – APPROVAZIONE DEI CRITERI DELL'INIZIATIVA</b>
DI COSA SI TRATTA	La misura intende sostenere interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici
TIPOLOGIA	Contributo a fondo perduto.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Imprese iscritte al Registro Imprese alla data del 1° gennaio 2019



Serie Ordinaria n. 46 - Venerdì 19 novembre 2021

RISORSE DISPONIBILI	La dotazione finanziaria complessiva è di euro 2.972.030,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'agevolazione consiste in un contributo a titolo di ristoro senza vincolo di rendicontazione. Ai sensi dell'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, non è applicata la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione e i contributi concessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
DATA DI APERTURA	<b>22/11/2021</b>
DATA DI CHIUSURA	<b>06/12/2021</b>
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all'indirizzo <a href="http://www.bandi.regione.lombardia.it">www.bandi.regione.lombardia.it</a> nel periodo compreso tra il <b>22</b> e il <b>6 dicembre</b> 2021, caricando direttamente sulla piattaforma gli Allegati richiesti dal Bando, eventualmente anche sulla base dei Modelli di documento disponibili in Bandi online.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti richiedenti
INFORMAZIONI E CONTATTI	<u>Per Assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate</u> è possibile contattare il Call Center di ARIA SpA al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi: - dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di Assistenza alla compilazione; - dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i Quesiti di ordine tecnico. <u>Per informazioni relative ai contenuti ed agli adempimenti connessi al Bando</u> esclusivamente via e-mail all'indirizzo: <a href="mailto:marketing_territoriale@regione.lombardia.it">marketing_territoriale@regione.lombardia.it</a> Tale indirizzo mail non risponde a messaggi di posta elettronica certificata (PEC).

(\*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

### D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in

possesto dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda scritta agli uffici competenti:

DG Turismo, Marketing territoriale e Moda  
UNITÀ ORGANIZZATIVA MARKETING TERRITORIALE, MODA E DESIGN  
piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano  
PEC: [turismo\\_moda@pec.regione.lombardia.it](mailto:turismo_moda@pec.regione.lombardia.it)

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a 16,00 euro ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

#### D.9 Definizioni e glossario

**Misura:** il presente Bando con i relativi allegati.

**Firma elettronica:** ai sensi del Regolamento dell'Unione europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione alla Misura potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

**Soggetto beneficiario:** i Soggetti destinatari delle agevolazioni concesse a valere sulla presente Misura, ossia imprese, associazioni o fondazioni che vengono ammessi al contributo.

Ai fini dell'interpretazione della presente Misura/Bando, tutti i termini indicati al singolare includono il plurale, e viceversa. I termini che denotano un genere includono l'altro genere, salvo che il contesto o l'interpretazione indichino il contrario.

#### D.10 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche
Apertura dei termini per la presentazione delle domande	<b>22/11/2021</b>
Chiusura dei termini per la presentazione delle domande	<b>06/12/2021</b>
Assegnazione contributo	Entro <b>60</b> giorni successivi alla data di chiusura del bando
Erogazione del contributo	Entro <b>90</b> giorni dalla data dalla concessione del contributo

### **D.11 Allegati/informative e istruzioni**

I documenti che seguono hanno una funzione informativa.

La versione da compilare, qualora necessario, è quella disponibile sulla piattaforma informativa Bandi online:

**Allegato A** – Istruzioni per la compilazione della domanda relativamente all' "imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019";

**Allegato B** – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL (art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) ai fini della verifica della regolarità contributiva;

**Allegato C** – Richiesta di accesso agli atti;

**Allegato D** – Informativa relativa al trattamento dei dati personali;

**Allegato E** – Firma elettronica;

**Allegato F** – Schema del Modulo di Domanda;

**Allegato G** – Istruzioni Antimafia

**ALLEGATO A****ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA RELATIVAMENTE ALL'  
"IMPRESE IN DIFFICOLTÀ AL 31 DICEMBRE 2019"**

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce "**impresa in difficoltà**" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
  1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
  2. e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

**ALLEGATO B****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ PER SOGGETTI CHE NON HANNO POSIZIONE INPS/INAIL (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) AI FINI DELLA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ (titolare/legale rappr.)

della Ditta \_\_\_\_\_ Esercente l'attività di \_\_\_\_\_

Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

Recapito telefonico \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

ID Progetto \_\_\_\_\_

C.C.N.L. applicato:

 edilizia;  edile con soli impiegati e tecnici;  altri settori (specificare quale)**TIPO DITTA (vedi allegato 1)**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Datore di lavoro    | <input type="checkbox"/> Gestione separata - Committente/Associante                                       |
| <input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo | <input type="checkbox"/> Gestione separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione |

**consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, a tal fine****DICHIARA**di essere ai fini del non obbligo assicurativo **INAIL** (barrare la casella d'interesse):

- titolare ditta individuale commercio senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
- titolare agricolo che non esercita lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi (trebbiatura, mietitrebbiatura ecc.)
- agente di commercio che svolge attività in forma autonoma e non societaria senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
- libero professionista iscritto all'ordine che versa i contributi alla cassa di riferimento senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
- studio associato di Professionisti iscritti all'Albo (non soci lavoratori e soggetti alla dipendenza funzionale nei confronti della Società per il raggiungimento dei beni e dei fini societari)
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

nonché di non essere soggetto agli obblighi assicurativi, non ricorrendovi i presupposti, previsti agli artt. 1 e 4 della Legge n. 1124 del 30/6/1965.

Firma \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

ai fini del non obbligo di imposizione **INPS** (barrare la casella d'interesse):

- di essere lavoratore dipendente con versamento della contribuzione a INPS/INPDAP/ENPALS (barrare gli enti non interessati)
- di versare la contribuzione alla seguente cassa Professionale \_\_\_\_\_
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

N.B. allegare fotocopia di un documento d'identità valido

**Allegato 1**

**Datori di lavoro:** soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.

**Lavoratori autonomi:** soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC.

**Gestione Separata - Committenti/Associanti:** soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto il DURC.

**Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti):** soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il DURC.

**ALLEGATO C****RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI**  
(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

All'Ufficio Spazio Regione, sede di \_\_\_\_\_

Oppure

Alla Direzione \_\_\_\_\_

Unità Organizzativa \_\_\_\_\_ / Struttura \_\_\_\_\_  
(indicare se conosciuti)

Il/La sottoscritto/a COGNOME\* \_\_\_\_\_ NOME\* \_\_\_\_\_

NATA/O\* IL \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

RESIDENTE\* IN \_\_\_\_\_ - Prov. (\_\_\_\_)

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Documento identificativo (all.) \_\_\_\_\_

Diretto interessato     Legale rappresentante (all. Doc)     procura da parte (all. Doc)

**CHIEDE**

di visionare                       di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico

di estrarne copia conforme in bollo

**DOCUMENTAZIONE RICHIESTA** (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):

\_\_\_\_\_

**MOTIVO DELL'ACCESSO** (art. 25 Legge 241/90):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**INDIRIZZO** (per comunicazioni/copie):

\_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data

Firma, per esteso e leggibile

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO D



RegioneLombardia

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679  
**PER IL BANDO "INTERVENTO A FAVORE DEI PARCHI TEMATICI, ACQUARI, PARCHI GEOLOGICI E GIARDINI" ZOOLOGICI, CATEGORIE SOGGETTE A RESTRIZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID-19**

---

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare

**1. Finalità del trattamento dei dati personali**

I Suoi dati personali (dati comuni relativi a ditte individuali nonché eventuali persone fisiche delegate dalle persone giuridiche: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, identificativi on line, dati economici (IBAN), contabili e reddituali, telefono, e-mail e PEC) sono trattati per le attività finalizzate alla concessione ed erogazione di contributi regionali in attuazione della d.g.r. n. XI/5518 del 16 novembre 2021, dell'art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con Legge 21 maggio 2021, n. 69 e successive integrazioni nel DL 73/2021.

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato ai sensi dell'art 6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679.

**2. Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

**3. Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

**4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)**

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it).

**5. Comunicazione e diffusione dei dati personali**

I Suoi dati potranno essere comunicati al Ministero dell'Interno, INPS, INAIL, Ministero dello Sviluppo economico quali titolari autonomi di trattamento dei dati rispettivamente per le seguenti finalità istituzionali: verifiche in materia di documentazione antimafia, di regolarità contributiva previste dalla normativa vigente e per il caricamento delle informazioni sulla piattaforma RNA.



I Suoi dati, inoltre, vengono comunicati ai seguenti soggetti terzi, in qualità di responsabili del trattamento, nominati dal titolare:

– ARIA S.p.A. per la gestione e manutenzione della piattaforma informatica Bandi Online;

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi ad eccezione della pubblicazione su RNA gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

#### **Tempi di conservazione dei dati**

La informiamo che i Suoi dati personali saranno conservati dalla data di presentazione della domanda fino al decimo anno successivo all'erogazione del contributo allo scopo di dare piena visibilità alle azioni compiute in attuazione del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura (approvato con DGR 154/2018 e DCR 64/2018) ed effettuare i possibili controlli previsti dal bando o utile in caso di eventuale contenzioso.

#### **6. Diritti dell'interessato**

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica: [turismo\\_moda@pec.regione.lombardia.it](mailto:turismo_moda@pec.regione.lombardia.it), all'attenzione della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda oppure a mezzo posta raccomandata a Regione Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1- Milano, sempre all'attenzione della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all' Autorità di Controllo competente.

**ALLEGATO E****FIRMA ELETTRONICA**

Il [Regolamento \(UE\) n. 910/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del [Regolamento eIDAS \(n. 910/2014\)](#) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella [DECISIONE DI ESECUZIONE \(UE\) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE](#) dell'8 settembre 2015.

Inoltre:

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
  - a) è connessa unicamente al firmatario;
  - b) è idonea a identificare il firmatario;
  - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
  - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

**Nei bandi in emanazione dal 1 gennaio 2017** devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

**ALLEGATO F**

**SCHEMA DEL MODULO DI DOMANDA**

[Dati inseriti automaticamente dalla piattaforma Bandi online sulla base delle informazioni fornite dal Soggetto richiedente, nel corso della procedura]

<b>ID domanda</b>	<b>[cod.automatico]</b>
-------------------	-------------------------

Il/La sottoscritto/a: [Nome e COGNOME Legale Rappresentante o Delegato];

Cod. Fiscale: [C.F. Legale rappresentante o Delegato];

in qualità di Legale rappresentante o suo Delegato del Soggetto richiedente:  
**[Denominazione del Soggetto richiedente];**

Data di iscrizione al registro imprese:

Cod. Fiscale Soggetto richiedente: [C.F. Soggetto richiedente];

Partita I.V.A: [P.IVA Soggetto richiedente – se in possesso];

Modalità di contatto:

- PEC del beneficiario: [conferma indirizzo PEC o inserimento altra PEC];
- mail per comunicazioni: [conferma della mail o inserimento altra mail];
- telefono
- telefono aggiuntivo (facoltativo)
- referente di contatto interno all'organizzazione:

Tipologia attività svolta:

- Parco tematico/Parco di divertimento
- Giardino zoologico/Acquario
- Parco geologico

Sede in cui è svolta l'attività dichiarata:

OBBLIGATORIAMENTE IN LOMBARDIA

**A nome dell'impresa rappresentata**

**D I C H I A R A**

sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni in materia ed in particolare al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole di incorrere in caso di dichiarazioni false o mendaci nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R:

- Di aver avuto un calo sui ricavi pari a:

<b>Ricavi 2019</b>	<b>Ricavi 2020</b>	<b>Calo ricavi</b>
[Ricavi 2019]	[Ricavi 2020]	[Totale calo ricavi]

- Di aver avuto un calo sui ricavi derivanti da biglietti emessi pari a:

<b>Ricavi da biglietti emessi 2019</b>	<b>Ricavi da biglietti emessi 2020</b>	<b>Calo ricavi da biglietti emessi</b>
[Ricavi da biglietti emessi 2019]	[Ricavi da biglietti emessi 2020]	[Totale calo ricavi da biglietti emessi]

## C H I E D E

La concessione del contributo regionale a fondo perduto, a valere sulla misura "**Intervento a favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici**" da versare sul conto corrente bancario o postale intestato a [Istituto]; IBAN: [IBAN].

A tal fine, consapevole di quanto stabilito dal Bando "**Intervento a favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici**" (di seguito Bando).

## DICHIARA

sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni in materia ed in particolare al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole di incorrere in caso di dichiarazioni false o mendaci nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R:

1. Di essere regolarmente costituita e di essere attiva e iscritta al Registro delle imprese;
2.
  - a. Di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019
  - o, in alternativa,
  - b. Di essere una micro o piccola impresa in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbia rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non sia più soggetta al piano di ristrutturazione)
3. Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal paragrafo A.3 e B. 2 del Bando;
4. Di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserve i contenuti e le condizioni previste dal Bando;
5. Di essere consapevole che il contributo è concesso nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-58547-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
6. Di essere a conoscenza delle disposizioni relative a obblighi, scadenze, revoche, rinunce, ispezioni e controlli stabilite ai punti D1, D2 e D3 del Bando;
7. Di confermare, nel rispetto della riservatezza di dati ed informazioni, le modalità di contatto con Regione Lombardia indicate in domanda;
8. Di essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
9.
  - a. Di essere soggetto all'obbligo di regolarità contributiva
  - o, in alternativa
  - b. Di NON essere soggetto all'obbligo di regolarità contributiva

## SI IMPEGNA

a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente Bando e dalle richieste di Regione Lombardia ad esso conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste.

**ACCONSENTE**

al trattamento dei dati necessari allo svolgimento della valutazione dell'intervento e alla loro comunicazione e diffusione ai soggetti indicati nell'informativa allegata al bando in conformità al Regolamento UE 679/2016.

**Firma digitale**  
del Legale rappresentante  
[Nome e Cognome del firmatario]

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010 o digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

**ALLEGATO G****ISTRUZIONI ANTIMAFIA**

- Il Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.) impone alle Pubbliche Amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia (comunicazione e informazione antimafia) prima di adottare provvedimenti di erogazione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000,00 euro (artt. 83, c.3, lett. e) e 91, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 159/2011, come mod. dalla l. n. 27/2020).
- Ai fini del rilascio della certificazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica, il soggetto interessato è tenuto a presentare:
  - la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA;
  - la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 159/2011 per tutti i soggetti elencati all'art. 85, commi da 1 a 2-quater, del d.lgs. n. 159/2011 e i loro familiari conviventi.
- Acquisite tali dichiarazioni, Regione Lombardia procede alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

- **Fino al 30 giugno 2023**, si procede alla concessione e/o erogazione del contributo in attesa degli esiti delle verifiche antimafia. Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, il contributo è corrisposto sotto condizione risolutiva, con vincolo di restituzione laddove le verifiche antimafia diano esito positivo (art. 3, d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020).

Il rilascio del contributo è condizionato all'acquisizione di idonee forme di garanzia per il recupero delle somme che dovessero risultare successivamente come illegittimamente percepite.

- La documentazione antimafia è richiesta per tutte le attività organizzate in forma di impresa. Ai fini antimafia, il requisito dell'imprenditorialità (sia essa commerciale o anche sociale) ricorre quando una determinata attività sia condotta:
  - a) anche con metodo esclusivamente economico, cioè finalizzato a coprire solo i costi di gestione;
  - b) in maniera non occasionale, con la precisazione che vanno considerati come non occasionali anche le attività a carattere stagionale;
  - c) con un minimo di organizzazione dei fattori produttivi diversi dal lavoro personale o di quello dei propri familiari.

Tempi di presentazione della documentazione antimafia

La verifica antimafia è presupposto della concessione del contributo (art. 83, d.lgs. n. 159/2011). La verifica è effettuata nella fase di concessione del finanziamento nonché in fase di erogazione, laddove quest'ultima intervenga oltre il periodo di validità della documentazione acquisita in sede di concessione.

Nel caso di contributi erogati in tranches pluriennali, la documentazione antimafia è acquisita per i pagamenti di rate successiva alla prima, qualora questi ultimi siano subordinati alla preventiva verifica di determinate condizioni o presupposti e non possano essere considerati meramente esecutivi del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento.

Schema controlli antimafia:

<b>I controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni Art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011* (vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)</b>	
<b>Impresa individuale</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Titolare dell'impresa</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
<b>Associazioni</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legali rappresentanti</li> <li>2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2</li> </ol>
<b>Società di capitali o cooperative</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante</li> <li>2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)</li> <li>3. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. membri del collegio sindacale</li> <li>5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)</li> <li>6. socio (in caso di società unipersonale)</li> <li>7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del Codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001</li> <li>8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7</li> </ol>
<b>Società semplice e in nome collettivo</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tutti i soci</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</li> </ol>
<b>Società in accomandita semplice</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. soci accomandatari</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</li> </ol>
<b>Società estere con sede secondaria in Italia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li> </ol>
<b>Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell'impresa</li> <li>2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1</li> </ol>
<b>Società di persone (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</li> </ol>
<b>Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante</li> <li>2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**</li> <li>3. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. membri del collegio sindacale (se previsti)***</li> <li>5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento</li> <li>6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</li> </ol>
<b>Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante</li> <li>2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**</li> <li>3. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione)**</li> <li>5. membri del collegio sindacale (se previsti)***</li> <li>6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</li> </ol>
<b>Raggruppamenti temporanei di imprese</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. membri del collegio sindacale (se previsti)**</li> <li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li> </ol>

<p>Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici</p>	<p>Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.</p>
---	--

**\*Ulteriori controlli:** si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall'art. 2477 del c.c., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 8 giugno 2011, n. 231.

**\*\*Per componenti del consiglio di amministrazione** si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

**\*\*\* Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

#### Concetto di "familiari conviventi"

Per quanto concerne la nozione di "familiari conviventi", si precisa che per essi si intende "chiunque conviva" con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs. 159/2011, purché maggiorenne.

#### Concetto di "socio di maggioranza"

Per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza, anche indiretta, relativa delle quote o azioni della società interessata.

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni.

Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.Lgs. n. 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.